




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E
L'UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le
attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0026079 P-4.8.2.8
del 27/09/2022



42196933

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle fonti e Casamassima (BA), presentato da Enel Green power Italia S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notariuzzi



3360

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTA la nota n. 14716 del 21 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle fonti (BA) e Casamassima (BA), proposto dalla società Enel Green Power Italia S.r.l.;

ATTESO che il progetto in esame prevede la realizzazione di 15 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW e di altezza massima alla punta della pala pari a 200 metri, per una potenza complessiva di 90 MW, nonché delle opere necessarie di connessione alla Rete di Trasporto nazionale - RTN;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Enel Green Power Italia S.r.l., con note del 21 dicembre 2020 e del 12 febbraio 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 24 febbraio 2021;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che, in data 23 settembre 2021, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 40517 del 1° dicembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere contrario sul progetto in esame, anche sulla base del parere negativo reso dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota prot. n. 9733 del 14 ottobre 2021, evidenziando, in particolare, che *“le torri WTG 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11 e 12 risultano incompatibili paesaggisticamente anche per l'estrema vicinanza (tra i 250 e i 1800 m.) dai beni tutelati ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, censiti fra le componenti culturali e insediative, oltre che altre componenti presenti nell'ambito distanziale; le torri WTG 13, 14, 15 e 16 risultano incompatibili per la prossimità in particolare, ma non solo, a strade a valenza paesaggistica”*;

VISTO il parere n. 343 del 9 maggio 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha espresso parere di assenza di impatti significativi e negativi sul progetto in esame quanto ai soli aerogeneratori WTG 16, 15, 14, 13, 12 e 9, subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate nel suddetto parere;

RILEVATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale ha dato conto, tra l'altro, del parere non favorevole della Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio, qualità urbana - Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio VIA e VINCA, sulla base del parere espresso dal Comitato regionali VIA in data 9 luglio 2021, ad avviso del quale gli impatti ambientali sono tali da produrre effetti significativi e negativi con particolare riferimento al paesaggio, a causa di un forte impatto visivo, con significative interferenze con la fruizione degli elementi tutelati del paesaggio presenti nel sito di intervento, ed anche con riferimento agli insediamenti rurali censiti tra gli ulteriori contesti paesaggistici;

RILEVATO, altresì, che nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale è dato conto dei pareri non favorevoli del comune di Casamassima del 22 marzo 2021, del comune di Sammichele di Bari del 22 marzo 2021, e del comune di Acquaviva delle Fonti del 22 aprile 2021;

CONSIDERATO, pertanto, di dover valutare il contrasto tra il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della cultura con riferimento ai soli aerogeneratori WTG 09, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto i restanti, come descritto, in ragione degli impatti negativi, sono stati ritenuti non compatibili dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale;

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'area interessata dall'impianto è compresa nell'Ambito territoriale "Puglia Centrale" - Scheda d'Ambito 5.5., ai sensi del citato PPTR;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura nel proprio parere ha evidenziato che a distanza di alcune centinaia di metri dagli aerogeneratori si trovano immobili sottoposti a vincoli diretto - tra i quali la "Chiesetta rurale di S. Maria di Monticello", la "Chiesa di S. Maria del Soccorso", il sito archeologico "Tomegna", il "tratturello Curtomartino" - e che gli aerogeneratori WTG 09 e WTG 12 potrebbero determinare impatti negativi, non meglio precisati, nei confronti di alcune masserie nonché un ombreggiamento rilevante sui terreni di un'azienda agricola posta nelle vicinanze;

RILEVATO che, a parere del predetto Dicastero, le torri WTG 13, 14, 15 e 16 risultano incompatibili per la prossimità a strade a valenza paesaggistica (segnatamente, SP 125);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che, come evidenziato dal Ministero della cultura, l'intervento in esame interessa un territorio noto per la disseminazione di siti sottoposti a dichiarazione di interesse archeologico, tra i quali "Grotta di Curtomartino" e "Salentino";

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che il progetto, ove venisse realizzato, potrebbe determinare un forte impatto visivo in ragione della presenza, anche potenziale, nel contesto di riferimento, di altri aerogeneratori;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RITENUTO che la mera prossimità delle opere a immobili sottoposti a vincolo diretto ovvero a masserie non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RILEVATO che, come emerge dai pareri del Ministero della cultura, i beni archeologici, tutelati ai sensi della Parte II del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono collocati nelle aree contermini al progetto, non già in quelle ove direttamente insisteranno gli aerogeneratori;

CONSIDERATO, con riguardo all'effetto di cumulo visivo del progetto in esame, che la Commissione tecnica, nel citato parere, afferma che *"non sono presenti altri impianti eolici nell'area di intervento e nelle zone contermini, tranne una piccola pala a nord di Sammichele"*;

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle fonti (BA) e Casamassima (BA) e delle relative opere accessorie e di connessione, della società Enel Green Power Italia S.r.l., quanto ai soli aerogeneratori WTG nn. 9, 12, 13, 14, 15 e 16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nel parere n. 343 del 9 maggio 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI